



COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

P.za M.e S. Enrico, 5 - C.A.P. 10010 - Tel. 0125 739153 - Fax 0125 739391

c.c.p. 30902100 - E-mail: scarmagno@comune.scarmagno.to.it

Ordinanza n° 3/2020

Scarmagno, lì 25 marzo 2020.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCARMAGNO.

IL SINDACO

- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- Vista la nota della Prefettura di Torino in data 24 marzo 2020, avente per oggetto polmonite da nuovo Coronavirus (COVID-19) – D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Indicazioni del Ministero dell'Interno;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei contagi sull'intero territorio nazionale;
- Considerati i numerosi casi di violazione dei divieti di spostamento disposti con i provvedimenti nazionali sopra citati, violazioni determinate - a detta degli stessi trasgressori - dalla difficoltà interpretativa dei divieti medesimi;
- Ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria ed all'adozione di nuova ordinanza di revoca, specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed alla specificazione dei divieti previsti dai provvedimenti nazionali sopra citati

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- sono chiusi tutti i parchi giochi, i cimiteri (ai visitatori) e l'area sfalci presenti nel Comune;
- è vietato l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del Comune;
- si potranno portare i propri cani al guinzaglio entro un raggio massimo di 50 metri dalla propria abitazione con obbligo di raccolta delle relative deiezioni;
- è vietata, tanto ai residenti quanto ai non residenti, la circolazione a piedi (passeggiate), in auto ed in bicicletta su tutto il territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita come previsto dalle su estese disposizioni.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza al Servizio di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Torino.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce violazione alle norme vigenti in materia di COVID-19 e sarà sanzionata ai sensi di legge;
- che contro il presente atto può essere presentato ricorso:
 - 1) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al TAR Piemonte;
 - 2) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.



IL SINDACO
GRASSINO Adriano